

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PIZZOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1991

Istituzione della Consulta nazionale per la lingua italiana

ONOREVOLI SENATORI. – La lingua italiana è soggetta, come ogni altra, a continue trasformazioni connesse ai mutamenti che intervengono all'interno della società e quindi al variare dei costumi e dei modelli di comportamento.

I fattori di cambiamento di una lingua sono molteplici, tra di essi due appaiono di particolare rilievo.

Un primo è costituito dalla necessità, o dall'opportunità, di designare con termini nuovi le nuove conoscenze, le nuove applicazioni, i ritrovati della scienza e della tecnica, come pure di designare le nuove forme o modalità in cui si svolge l'attività economica o l'organizzazione sociale.

Un secondo fattore è costituito dallo scambio di vocaboli fra lingue diverse che si verifica in conseguenza della progressiva

intensificazione delle relazioni fra persone e gruppi sociali di lingua diversa oggi consentita dai mezzi di comunicazione e di trasporto sempre più potenti e perfezionati.

Osserviamo, a questo riguardo, che detto scambio non si verifica su un piano di parità fra le varie lingue. Alcune presentano una maggiore capacità di esercitare la propria influenza sulle altre. Anzi una sola lingua, la lingua inglese, a seguito delle vicende politiche e degli equilibri economici mondiali dell'ultimo secolo, ha già assunto un ruolo egemonico difficilmente contrastabile, per non dire che è diventata strumento di comunicazione unico per tutto il pianeta.

Stante la su descritta situazione, non è tuttavia da ritenersi inevitabile o comunque prossima la scomparsa delle lingue nazio-

nali. È del tutto plausibile ritenere che esse continueranno, per lungo tempo ancora, a svolgere una funzione insostituibile come strumento di comunicazione negli ambiti territoriali in cui si sono storicamente diffuse.

Nè va trascurato il ruolo che esse possono e debbono svolgere per la conservazione e lo sviluppo dei patrimoni culturali delle rispettive comunità, patrimoni che sarebbe insensato distruggere in quanto fanno parte delle testimonianze della civiltà umana nel suo complesso.

Il presente disegno di legge, muovendo da queste considerazioni, si propone di portare un contributo alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana.

Nella elaborazione di una proposta concreta a tale scopo, si sono voluti evitare sia i pericoli di un troppo rigido tradizionalismo sia quelli di una eccessiva apertura all'innovazione.

Gli studiosi dell'evoluzione dei fenomeni linguistici hanno infatti ben evidenziato che una lingua che rifiuti pregiudizialmente di accogliere vocaboli ed espressioni nuove è condannata ben presto a perdere il contatto con il linguaggio corrente e, restando viva in cerchie sempre più ristrette, finisce con l'estinguersi. Così pure una lingua che muti troppo rapidamente, accogliendo senza alcun controllo neologismi ed esotismi, finisce per perdere la sua identità.

Per evitare i pericoli e i danni delle opposte tendenze, è necessario pertanto individuare un modello capace di contemperare le esigenze della conservazione della tradizione linguistica e quelle della sua innovazione.

È evidente che un tale modello non risulta di facile definizione e che ogni scelta in questa materia presenterà sempre caratteri di soggettività.

Tuttavia si ritiene che un'azione di ricerca di un modello linguistico di riferimento sia indispensabile per le ragioni sopra illustrate e meriti un'iniziativa del Parlamento della Repubblica italiana.

Col presente disegno di legge si vuole affidare il compito di elaborare un modello

linguistico di riferimento ad un apposito organo dello Stato, dotato di personalità giuridica e di gestione autonoma: la Consulta nazionale per la lingua italiana.

La Consulta, in via generale, dovrà promuovere, coordinare, disciplinare studi e ricerche sull'uso corrente e sui fenomeni evolutivi della lingua italiana; dovrà curare la raccolta di materiale bibliografico e documentario e dar vita a pubblicazioni nella materia indicata (articoli 1 e 2); dovrà, inoltre, svolgere la funzione di consulenza permanente per la pubblica amministrazione in materia di uso della lingua italiana (articolo 3).

Compito fondamentale della Consulta sarà la redazione del Testo ufficiale della lingua italiana composto di due documenti: il Dizionario ufficiale della lingua italiana e la Grammatica ufficiale della lingua italiana (articolo 4).

Il disegno di legge detta poi norme essenziali inerenti la composizione degli organi, l'organizzazione degli uffici e lo svolgimento delle attività della Consulta (articoli 5, 6, 7) e si conclude con la delega al Governo (articolo 8) ad emanare decreti legislativi per l'attuazione delle norme contenute negli articoli da 1 a 7.

Si ritiene che la normativa proposta consentirà di pervenire alla formazione di quel modello linguistico di riferimento di cui si parlava, precisamente e concretamente individuato nel «Testo ufficiale della lingua italiana».

Detto Testo non è stato concepito come un atto normativo vincolante, garantito da prescrizioni e sanzioni, ma piuttosto come un insieme organico di proposte motivate per l'indicazione di un uso da ritenersi «corretto» della lingua nazionale. Lo scopo fondamentale quindi è quello di rendere un servizio a tutti gli utenti della lingua italiana sia per gli usi più modesti e quotidiani che per quelli più impegnativi delle varie attività della vita sociale, istituzionale, culturale.

Con questo spirito si formula l'auspicio che il presente disegno di legge, arricchito e perfezionato dal dibattito parlamentare, possa diventare legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la Consulta nazionale per la lingua italiana, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è organo dello Stato dotato di personalità giuridica, a gestione autonoma, ed è posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Alla Consulta sono attribuite le competenze indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. La Consulta:

a) promuove, coordina, disciplina, studi e ricerche sull'uso corrente e sui fenomeni evolutivi della lingua italiana;

b) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario e provvede a dar vita a pubblicazioni scientifiche nella materia indicata alla lettera a).

Art. 3.

1. La Consulta è organo permanente di consulenza della pubblica amministrazione in materia di uso della lingua italiana.

Art. 4

1. La Consulta, entro tre anni dal proprio insediamento, provvede alla redazione del «Testo ufficiale della lingua italiana» composto dai seguenti documenti:

a) «Dizionario ufficiale della lingua italiana», contenente il lessico, raccolto in ordine alfabetico, corredato, per ciascuna voce, delle norme relative alla pronuncia, delle indicazioni relative alla categoria

grammaticale e delle principali informazioni sull'etimologia;

b) «Grammatica ufficiale della lingua italiana», contenente l'esposizione sistematica delle norme di pronuncia, scrittura, morfologia e sintassi.

2. Il Testo ufficiale della lingua italiana è aggiornato ogni cinque anni.

Art. 5.

1. Sono organi della Consulta:

- a) il presidente;
- b) il comitato direttivo;
- c) l'assemblea;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente rappresenta la Consulta, dirige l'attività del comitato direttivo e convoca l'assemblea.

3. Il Comitato direttivo predispone il programma e il bilancio annuali, preventivo e consuntivo, della Consulta e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

4. L'assemblea elegge il presidente e il comitato direttivo ed è composta da cinquantaquattro membri, di cui:

- a) diciotto eletti dalle facoltà universitarie di lettere;
- b) diciotto eletti dagli albi professionali dei giornalisti;
- c) diciotto nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri fra studiosi ed esperti che si siano particolarmente distinti in studi, ricerche e pubblicazioni nella materia di cui all'articolo 2.

5. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto di un membro scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri e da due membri designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Ministro del tesoro.

Art. 6.

1. Per lo svolgimento della propria attività la Consulta ha facoltà di costituire commissioni di studio cui possono essere

chiamate a partecipare anche persone non componenti l'assemblea.

Art. 7.

1. I ruoli organici a carico del bilancio della Consulta e le norme sul relativo trattamento economico sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 8.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

2. Con i predetti decreti legislativi si provvederà altresì a disciplinare le strutture e gli assetti degli uffici della Consulta.